REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Art. 1 - Oggetto e fonti normative

- 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle Scuole per l'educazione stradale e la formazione dei conducenti denominate "autoscuole" nonché alla vigilanza tecnico amministrativa sulle stesse, attribuite alla Città Metropolitana con D.Lgs. n 112/98 art.105 lettera a), b), c) e da decreti e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 2. La materia del settore è regolata, in particolare, da:
- D.M. 17.05.1995 n.317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m..
- D.P.R. 24.07.1977 n.616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.382".
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo C.d.S." e ss.mm.ii.- art.123.
- D.P.R.16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S." e ss.mm.ii art. 334, 335 e 336.
- D.P.R. 16.09.1996 n. 610 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- Decreto 08.08.1994 "Recepimento della direttiva del Consiglio n.91/439/CEE del 29.07.1991 concernenti le patenti di guida" (G.U. 19.08.1994 n.193).
- Circolare Ministero dei Trasporti n.17 del 06.02.1996.
- D.M. 17.09.97 n. 391 "Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1 comma 2. Art. 9 comma 3, e art. 14 comma 2, del D.M. 317/95 concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole".
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", art. 105 lett.), b) e c)
- Accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98" sottoscritto in data 14 Febbraio 2002.
- Legge 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
- D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola" modificato e integrato da D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 30/2014.
- Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del D.M. 317/95 e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione e attività delle Autoscuole

1. Ai sensi dell'art 123 D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. e degli artt. 334, 335, 336 D.P.R. 495/1992 ss.mm.ii, si definiscono "AUTOSCUOLE", le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti.

- 2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città Metropolitana di Firenze.
- 3. Le autoscuole svolgono attività di insegnamento alla guida, così come previsto dall'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della Strada di educazione stradale, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
- 4. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991 n. 264.
- 5. Ai sensi della Legge 11/94 art. 1 comma 2, l'attività per l'espletamento degli esami per conducenti di veicoli a motore è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3 – Requisiti

- 1. Ai fini dell'avvio dell'attività il titolare deve avere la gestione diretta, personale ed esclusiva dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Amministrazione Metropolitana.
- 2. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, deve essere dimostrato, per ciascuna, il possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, ad eccezione della capacità finanziaria.
- 3. I requisiti per intraprendere l'attività sono ai sensi dell'art. 123 del CdS:
 - a. aver compiuto ventuno anni;
 - b. risultare di buona condotta;

0

- C. essere in possesso di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.M. 317/95;
- d. essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
- e. essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi 5 anni;
- f. non essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza né essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dall'art. 120 c. 1 D. Lgs. 285/1992;
- g. non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni e integrazioni.
- h. disporre di locali idonei e specificatamente attrezzati,
- i. disporre di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti alle categorie di patente richieste, anche tramite adesione ad un consorzio;
- j. possedere adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
- k. disporre di insegnanti e istruttori in possesso di specifico attestato di qualifica professionale.
- 4. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società o enti, alla persona da questi delegata.
- 5. Qualora l'esercizio dell'attività sia in capo a società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci

- amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di loro.
- 6. L'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte della Città Metropolitana di Firenze. Tale verifica è ripetuta successivamente, ad intervalli di tempo non superiori a cinque anni.

Art. 4 – Scia e relativa documentazione da allegare

- 1. Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono presentare l'apposita Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) redatta in bollo e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello predisposto dalla Città Metropolitana, la quale deve contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento ed essere indirizzata al Dirigente della Città Metropolitana di Firenze, competente al rilascio del titolo autorizzatorio.
- 2. Nel caso di società, la segnalazione deve essere effettuata da persona munita di delega da parte del legale rappresentante della società, secondo quanto previsto dall'art. 335 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e dell'art. 123 comma 4 del C.d.S...
- 3. Nella Scia devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza del dichiarante, la ragione sociale, la denominazione, la località e l'indirizzo della sede legale ed operativa dell'autoscuola, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta PEC, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 c. 3 nonché i seguenti dati:
- a) <u>se il dichiarante è una ditta individuale</u>: i dati anagrafici e di residenza, nonché la P. IVA e il codice fiscale dello stesso;
- b) <u>se il dichiarante è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice</u>: i dati indicati al punto a) rispettivamente per i componenti della società e per i soci accomandatari;
- c) <u>se il dichiarante è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni</u> <u>od una società in accomandita per azioni</u>: i dati indicati al punto a) riferiti al legale rappresentante della società medesima nonché a tutti i membri del consiglio di amministrazione della
- 4. Alla Scia dovranno essere allegati in originale o copia autenticata i seguenti documenti:
- a) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 7 e delle disposizioni ministeriali in merito;
- b) copia semplice dell'atto costitutivo della Società di Persone;
- c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
- d) fotocopia del certificato di idoneità quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida,
- e) planimetria dei locali adibiti all'attività, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con le indicazioni tecniche contenute nell'art. 3 del D.M. 317/95 con l'indicazione analitica della superficie, ai sensi del successivo art. 8;
- f) certificato di agibilità relativo ai locali rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria;
- g) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o copia autenticata;
- h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- i) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti soci;
- j) corresponsione alla Città Metropolitana di Firenze tramite ricevuta di versamento di euro 50,00 (cinquanta/00 euro), effettuato sul c.c. n°22785786, intestato a "Città Metropolitana di Firenze -

Diritti di segreteria per pratiche autorizzative", Via Cavour 1, 50123 Firenze" indicando nella causale "Scia autoscuola".

- 6. L'attività di autoscuola, oggetto di SCIA, non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Città Metropolitana, dei requisiti prescritti (art. 123 comma 7 bis del CdS) dichiarati e posseduti. La predetta verifica sarà effettuata entro 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della Scia al protocollo generale dell'Ente. Nel predetto termine, il Dirigente competente, con apposito provvedimento, disporrà la presa d'atto in ordine al possesso dei requisiti prescritti o, in mancanza, motivato diniego, rilasciando in caso di esito favorevole, ATTESTAZIONE per l'esercizio dell'attività di autoscuola.
- 7. La Città Metropolitana, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, può assegnare all'interessato un nuovo termine per regolarizzazione delle condizioni e documenti carenti. In tal caso i predetti termini (30 giorni) sono interrotti. I termini interrotti ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione dei documenti al protocollo dell'Ente della documentazione richiesta. Resta ferma che il procedimento amministrativo dovrà concludersi comunque nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti sempre dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente della Scia presentata.
- 8. E' fatto comunque salvo il potere della Città Metropolitana di assumere, anche successivamente, determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 41/1990 e ss.mm.ii., per dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni di atti di notorietà falsi o mendaci prodotti. In tal caso sarà disposta l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza e la segnalazione, ad altre autorità competenti, per l'applicazione dell'eventuali sanzioni penali, nonché quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 5 - Capacità finanziaria

- 1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono svolgere l'attività di autoscuola, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria in conformità al c. 4 dell'art. 123 del D.Lgs. 285/92.
- 2. La capacità finanziaria, ai sensi dell'art.2 D.M. 317/95, può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;
- b) attestazione di affidamento, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da:
 - .1 aziende o istituti di credito;
 - .2 società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

Art. 6 – Comunicazioni

- 1. I soggetti titolari di autoscuole sono tenuti a comunicare:
- a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3;
- b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
- 2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario deve procedere a nuova Scia mentre il cedente, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare.
- 3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio e dell'amministratore di società esercente l'attività di autoscuola, l'attività può essere proseguita provvisoriamente, per non più di 6 mesi, a condizione che venga fatta richiesta dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore nel termine di dieci giorni dall'evento, e condizione che venga dimostrato il possesso di tutti i requisiti minimi di legge. Alla domanda di proseguimento

provvisorio dell'attività, dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o ancora, il provvedimento di incapacità giuridica del soggetto. Il prosieguo temporaneo dell'attività, sotto forma di "nulla osta" provvisorio avrà validità non superiore a sei mesi.

- 4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto.
- 5. Il disposto dei precedenti commi non si applica in caso di recesso da Società dell'unico socio o amministratore al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
- 6. Se varia la sola denominazione della autoscuola, senza la modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla notifica, con istanza al Dirigente, l'aggiornamento dell'autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A.
- 7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati ai commi precedenti, da comunicarsi alla Città Metropolitanaentro trenta giorni dalla trasformazione o modifica, si procede alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori. L'amministrazione si riserva il diritto di esprimere parere negativo nei 30 giorni successivi.
- 8. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare, con istanza al Dirigente, l'aggiornamento dell'autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 4 comma 4 lett. f), g), h), i), j).
- 9. I termini di cui al commi 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza comunicazione, nei confronti dell'autoscuola o Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 e seguenti del presente regolamento.
- 10. Chi inizia l'attività senza previa dichiarazione o manca dei requisiti prescritti dal presente regolamento e/o dalla legge è punito con una sanzione amministrativa conforme a quanto fissato dal c. 11 dell'art. 123 del D.Lgs 285/92.

Art. 7 - Centri di istruzione automobilistica

- 1. Due o più autoscuole hanno facoltà di consorziarsi e costituire Centri di istruzione automobilistica (C.I.A.) ai sensi dell'art. 123 c. 7 del D.Lgs 285/92 e s.m.i., il cui riconoscimento è di competenza della Città Metropolitana di Firenze nel caso in cui il centro stesso vi abbia sede.
- 2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta alla Città Metropolitana, apposita Scia recante le seguenti informazioni:
- a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generabilità dei rispettivi legali rappresentanti;
- b) le generalità del responsabile del C.I.A. che deve essere in possesso dei requisiti (analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola) di cui all'art. 123 c. 5 e 6 fatta eccezione per la capacità finanziaria.;
- c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica; sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per quest'ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
- d) l'ubicazione della sede del C.I.A., che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;

- e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.
- 3. Con la Scia di cui al comma precedente, il legale rappresentante del consorzio presenta alla Città Metropolitana dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la conformità:
 - dei locali
 - dell'arredamento didattico
 - del materiale per le lezioni teoriche
 - del materiale per le esercitazioni di guida

alle prescrizioni di cui agli artt. 8, 9,10 e 11, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Quest'ultimo deve tuttavia essere in dotazione al CIA che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'art. 123 comma 10 bis lett. a del D. Lgs. 285/1992.

- 4. Qualora al centro sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma precedente relativa ai locali, può essere resa solo con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 8 c. 1 lett. b) e c) del presente Regolamento, salvo l'utilizzo della Segreteria di un'autoscuola aderente allo stesso centro.
- 5. Qualora al centro siano state demandate solo alcune tipologie di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 3, relativa al materiale per le lezioni teoriche o le esercitazioni di guida, è resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attività.
- 6. Alla Scia di cui al comma 2, presentata in conformità alle prescrizioni di cui al medesimo comma 2 e al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 comma 7 bis del CdS ovvero l'attività non può essere iniziata prima della verifica dei requisiti prescritti da parte della Città Metropolitana.
- 7. Ogni variazione dei dati relativi alla Scia di cui al comma 2 e alla dichiarazione di cui al comma 3, ovvero il recesso e/o l'ingresso di autoscuole in seno al Consorzio deve essere tempestivamente comunicato e dichiarato dal legale rappresentante del consorzio alla Città Metropolitana, che ne prende atto.
- 8. Ai C.I.A. confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso e, a tal fine, vengono annotati su apposito registro conforme all'allegato 9 del D.M. 317/95 e s.m.i. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel C.I.A.
- 9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'art. 123 c. 7 D.Lgs. 285/1992. A tal fine, l'autoscuola dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui ai successivi artt. 8 e 9 nonché, limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida. Può altresì svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o più delle altre categorie di patenti o dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica.
- 10. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. Trasporti n. 317/95 e ss.mm.ii, se un CIA, riconosciuto ai sensi del presente articolo, rimane sprovvisto del Legale rappresentante, per motivate e documentate esigenze, ovvero per indisponibilità e/o inabilità temporanea o dimissioni volontarie dello stesso, la Città Metropolitana, previa comunicazione da effettuarsi il giorno successivo all'evento, da parte dei Consorziati, può consentire di utilizzare, quale supplente temporaneo, un insegnante/istruttore di una autoscuola consorziata autorizzato, in modo da assicurare il regolare funzionamento dello stesso, per non più di 6 mesi. Il predetto termine può essere prorogato, anche

più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga. Entro il predetto termine i consorziati devono ripristinare lo status giuridico originario del CIA. In mancanza, l'attività in questione è revocata.

Art. 8 - Locali autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica

- 1. I locali delle autoscuole e dei Centri Istruzione Automobilistica (C.I.A.) devono comprendere:
- a) un'aula di superficie non inferiore a 25 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
- b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a 10 mq, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici.
- 2. L'altezza minima di tali locali è quella conforme a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola o il C.I.A. Gli stessi devono essere censiti al Catasto, devono essere certificati agibili e destinati d'uso ad autoscuola, privi di barriere architettoniche e dotati di porta antipanico.
- 3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95 e s.m., anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
- 4. Chi intende cambiare la sede dell'autoscuola o del CIA, deve inviare alla Città Metropolitana apposita SCIA, corredata dalla documentazione relativa ai locali prevista dal precedente art. 4. Successivamente la Città Metropolitana, rilascerà il proprio N.O. o diniego in ordine all'idoneità dei locali.
- 5. Per il trasferimento di sede è dovuto alla Città Metropolitana il pagamento di una somma pari ad €. 50,00, quale onere per attività di verifica idoneità locali, da effettuarsi su c.c. n. 22785786, intestato alla Città Metropolitana di Firenze.
- 6. In caso di modifiche strutturali da apportarsi ai locali della segreteria, dell'aula didattica e dei servizi igienici, da comunicarsi preventivamente alla Città Metropolitana con allegata copia della relativa SCIA presentata al Comune di riferimento, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. Successivamente, ai fini del conseguito del N.O. di competenza della stessa Città Metropolitana, dovrà essere prodotta tutta la documentazione inerente i lavori eseguiti ivi comprese le nuove planimetrie dei locali ed eventualmente della nuova predisposizione degli arredi e del materiale didattico.
- 7. I locali delle autoscuole che non rispettano le caratteristiche minime indicate nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e che non sono in possesso della documentazione indicata al precedente art. 4, sono dichiarati dalla Città Metropolitana non idonei all'esercizio dell'attività di autoscuola.

8. I locali delle autoscuole non conformi alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 360 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, devono uniformarsi ai richiamati criteri di cui ai commi 1 e 2. Detti criteri non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95 e s.m., anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse.

Art. 9 - Arredamento didattico autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica

- 1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 317/95, e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti, almeno dai seguenti elementi:
- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10x0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali di cui al successivo art. 10 comma 2;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
- 2. L'arredamento di cui al precedente comma 1 deve essere sempre e costantemente posseduto, senza "soluzione di continuità", durante l'esercizio dell'attività.

Art. 10 - Materiale per le lezioni teoriche Autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica

- 1. Il materiale didattico minimo per l'insegnamento teorico è costituito da:
 - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
 - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - k) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
 - l) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - m) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

- n) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
- 2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
- 3. La predetta attrezzatura didattica deve essere sempre e costantemente posseduta, senza "soluzione di continuità", durante l'esercizio dell'attività di autoscuola.

Art. 11 - Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida nelle autoscuole e nei Centri di Istruzione Automobilistica

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del D.M. Trasporti n. 317/95, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'art. 123. 7 D. Lgs. 285/1992, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato II, lett. B, paragrafo 5.2, del D. Lgs. 59/2011 e s.m.
- 2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II lett. B punto 5.1.1 del D. Lgs. 59/2011 e s.m, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.
- 3. I veicoli facenti parte del parco veicolare dell'autoscuola o del CIA devono avere un contrassegno per le esercitazioni di guida previsto dall'art. 123 comma 4, secondo periodo del C.d.S. Il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta "SCUOLA GUIDA", in colore nero su fondo bianco retro riflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o sub verticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno sono 60 cm di lunghezza per 10 cm di altezza per le autovetture e 100 cm di lunghezza per 15 cm di altezza per i mezzi pesanti. Per quest'ultimi il contrassegno deve essere applicato anche lateralmente (figure IV. 4 e IV. 5. Art. 334 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.) Il contrassegno, durante l'attività di esercitazione e durante gli esami, deve essere sempre posizionato sul veicolo.
- 4. Il predetto materiale didattico deve essere sempre e costantemente posseduto, senza "soluzione di continuità", durante l'esercizio dell'attività di autoscuola.

Art. 12 - Durata e modalità dei corsi

1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AI, A2, A, BI, B, CI, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.

- 2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
- di categoria BE;
- da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
- 3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
- 4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora.
- 5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.

Art. 13 - Registri

- 1. Le autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti vidimati dalla Città Metropolitana di Firenze nel seguito indicati:
- a) <u>registro di iscrizione</u>: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- b) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
- c) <u>libro giornale per il rilascio di ricevute</u>, così come previsto dalla L.264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.
- 2. Il registro di cui al primo comma lett. b, deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
- 3. Il centro di istruzione automobilistico provvede a riportare nel registro di cui al comma 1, lett. e) le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.
- 4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilisti devono essere conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del D.M. 317/95.

Art. 14- Insegnanti e istruttori

- 1. L'autoscuola, per ciascuna sede, deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'art. 123 comma 4 D. Lgs. 285/92.
- 2. Presso il C.I.A., al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le funzioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria e istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.

- 3. L'autoscuola o il C.I.A deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
- 4. Se un'autoscuola o un C.I.A. rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non abbiano, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro possono essere autorizzati dall'Amministrazione metropolitana ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o C.I.A. già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Tale termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare di autoscuola, del responsabile didattico di cui all'art. 123 c. 4 del D. Lgs. 285/1992 o del responsabile del C.I.A, di cui all'art. 7.
- 5. L'autoscuola o il C.I.A. possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diversi sedi.
- 6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'art. 115, comma 2, lett. a) D. Lgs. 285/1992, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t.
- 7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati dalla Città Metropolitana ad esercitare l'attività presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione Metropolitana.
- 8. Gli Insegnanti e gli Istruttori di autoscuola già abilitati non possono essere inseriti nell'organico di un'autoscuola o di un CIA prima della frequenza del relativo corso di formazione periodica previsto, rispettivamente, dall'art. 4 e dall'art. 9 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011 e s.m.i..
- 9. Il corso di formazione periodica di cui al precedente comma 8, relativamente agli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola già autorizzati dalla Città Metropolitana ed inseriti nell'organico di un'autoscuola o di un CIA, è ripetuto con cadenza biennale. Detto corso può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Resta fermo, ai fini della biennalità periodica dei corsi di formazione da frequentarsi, che la data di scadenza da considerarsi, di volta in volta, è quella riferita al primo corso frequentato.
- 10. Coloro che sono titolari di entrambe le abilitazioni (insegnanti-istruttori) partecipano ad un solo corso di formazione entro la scadenza prevista per l'abilitazione conseguita con attestato avente data più risalente: entrambe le abilitazioni si rinnovano senza interruzioni fino alla scadenza futura dell'attestato più risalente e così per le successive scadenze.
- 11. Qualora il corso di formazione periodica, di cui al precedente comma 8, sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino all'avvenuta frequenza del corso, l'abilitazione è automaticamente sospesa.

12. Ai titolari di autoscuola, ai responsabili didattici di cui all'art. 123, comma 4 del C.d.S., e agli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola già autorizzati dalla Città Metropolitana ed inseriti nell'organico di un'autoscuola o di un CIA, non in regola con la formazione periodica di cui al precedente comma 8, l'abilitazione di Insegnante e/o Istruttore è automaticamente sospesa e sono, conseguentemente, non più autorizzati alla docenza fino ad avvenuta frequenza del corso, che deve essere trasmesso alla Città Metropolitana e possono riprendere le loro funzioni dal giorno successivo alla data di acquisizione agli atti della Città Metropolitana dell'attestato del corso in questione.

Art. 15 – Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai CIA concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida

- 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole o CIA, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonchè della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis del C.d.S.
- 3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento, della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del C.d.S., nonché per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1, BE, C1, CIE, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilità da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1.
- 4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del C.d.S., B1 e BE nonchè delle patenti di guida speciali, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad CIA, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
- 5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del C.d.S. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al precedente comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un CIA.

- 6. I veicoli di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi dall'autoscuola alla sede d'esame, nonché per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del CIA.
- 7. Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del C.d.S., dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi. I veicoli in dotazione al titolare di più autoscuole possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. I veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.
- 8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il CIA possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un altro CIA, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla Città Metropolitana, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.
- 9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un CIA, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla Città Metropolitana entro otto giorni lavorativi decorrenti alla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del C.d.S.
- 10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i CIA ottemperano alle disposizioni di cui all'art. 193, comma 1, del C.d.S., e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.
- 11. Se un'autoscuola o un CIA sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:
 - a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
 - b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il CIA ne consentano la disponibilità.
- 12. Il predetto materiale didattico deve essere sempre e costantemente posseduto, senza "soluzione di continuità", durante l'esercizio dell'attività di autoscuola.

Art. 16 – Disciplina amministrativa

- 1. L' esercizio dell'attività cessa:
- a) per decesso del titolare dell'autoscuola;
- b) per rinuncia formale ed incondizionata all'esercizio dell'attività da parte del titolare;
- c) per revoca disposta dalla Città Metropolitana nei casi previsti dalla vigente normativa.
- 2. Nel caso di Società o Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci deve essere presentata comunicazione (Scia) alla Città Metropolitana, indicando il tipo di modifica o variazione corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, del mantenimento del possesso dei requisiti prescritti, dalla copia autentica del relativo verbale. Successivamente, la Città Metropolitana effettua le verifiche di competenza, chiede all'interessato l'integrazione di eventuali documenti e/o dichiarazioni ed emana apposito provvedimento. Se l'oggetto della variazione interessa il legale rappresentante della Società, valgono, in toto o parzialmente, le prescrizioni previste dal precedente art. 4 del presente Regolamento.

3. In caso di trasferimento del complesso aziendale di autoscuola a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a presentare una nuova Scia. In tal caso, valgono, in toto, le prescrizioni previste dal precedente art. 4 del presente Regolamento. Alla predetta Scia deve essere allegata, oltre a quanto prescritto al richiamato art. 4, la copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato.

Il titolare cedente il complesso aziendale dell'autoscuola deve comunicare alla Città Metropolitana, contestualmente alla Scia presentata dall'avente causa, la rinuncia all'esercizio dell'attività di autoscuola a suo tempo autorizzata e rimettere, dall'avvenuta attestazione del possesso dei requisiti in favore dell'avente causa:

☐ l'autorizzazione o l'attestazione rilasciati in proprio favore dalla Città Metropolitana;
□ la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali veicoli
non trasferiti all'avente causa;
□ il proprio tesserino di autorizzazione alla funzione di Insegnante ed Istruttore e quello dell'eventuale
personale docente in carico all'Autoscuola;
□ il registro "Iscrizione allievi".
Il cedente continua l'attività dell'autoscuola, rimane responsabile ad ogni effetti del regolare
funzionamento della medesima fino alla conclusione del procedimento amministrativo in essere ovvero

funzionamento della medesima fino alla conclusione del procedimento amministrativo in essere, ovvero fino alla comunicazione della verifica dei requisiti dell'avente causa; Gli allievi già iscritti al registro dell'autoscuola del cedente che alla data di avvio effettivo del nuovo

Gli allievi già iscritti al registro dell'autoscuola del cedente che alla data di avvio effettivo del nuovo esercizio devono essere reiscritti al registro della nuova autoscuola, completare la loro preparazione senza che possa essere loro richiesto alcun onere aggiuntivo.

Art. 17 – Disciplina dell'attività

- 1. E' obbligo del Titolare dell'Autoscuola:
 - a) esporre al pubblico, in modo ben visibile un avviso che indichi le modalità, per l'utente, di inoltrare reclami alla Città Metropolitana in ordine all'attività dell'Autoscuola e del Centro di Istruzione. L'avviso deve recare, in modo chiaro e per esteso, generalità e firma del titolare della scuola
 - b) esporre al pubblico in modo ben visibile l'attestazione del possesso dei requisiti di legge rilasciata dalla Città Metropolitana, ovvero la nota di comunicazione con la relativa determinazione dirigenziale della Città Metropolitana con la quale sono stati verificati tutti i requisiti previsti per l'attività di autoscuola;
 - c) esporre al pubblico i giorni e gli orari di apertura dell'Autoscuola comprensivi dei giorni e degli orari delle lezioni teoriche e delle lezioni pratiche ivi inclusi gli orari di ogni altra attività autorizzata dalla Città Metropolitana e/o da altre autorità competenti.

Art. 18 - Vigilanza e controllo

- 1. Le autoscuole e i C.I.A. sono soggetti a vigilanza tecnica amministrativa da parte della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 123 del C.d.S.
- 2. I funzionari della Città Metropolitana di Firenze e il personale di Polizia Metropolitana, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni presso le sedi ed altri accertamenti atti a controllare:
- a) il permanere dei requisiti presupposto dell'attività;
- b) la regolarità del funzionamento relativamente:
 - all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso della regolare autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze;
 - al controllo dei registri previsti dall'art. 13 del D.M. 317/95;
 - al controllo che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'art. 13 del D.M. 317/95.

0

- alla regolarità dell'esercizio dell'attività (vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive);
- 3. La vigilanza viene effettuata a campione e quando:
 - a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
 - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
 - c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'autoscuola stessa:
 - d) a giudizio dei competenti Uffici della Città Metropolitana, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
- 4. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali Vigili Urbani, Agenti di P.S. Carabinieri, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e dal personale addetto dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC).
- 5. Sono, in particolare, soggette a controllo tecnico da parte della Città Metropolitana, ai sensi del D.Lgs. 112/98 art. 105 comma 3 punto a):
 - a) la capacità didattica del personale;
 - b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
 - c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
 - d) l'idoneità dei locali;
 - e) la regolare esecuzione dei corsi, in particolare per quanto attiene la rispondenza degli allievi iscritti e gli allievi partecipanti, il rispetto dei programmi ministeriali e degli aspetti logistici, nonché i docenti impiegati;
 - f) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S.

Art. 19 - Verbale ispettivo

- 1. In seguito all'attività di vigilanza tecnica sulle autoscuole di competenza della Città Metropolitana, viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Le irregolarità vengono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta oppure mediante invio dell'atto con pec.
- 2. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera di trasmissione, deve far pervenire all'ufficio della Città Metropolitana le proprie giustificazioni.
- 3. Qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio della Città Metropolitana diffida il titolare o illegale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, mediante pec, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

Art. 20 - Provvedimenti

- 1. A seconda della violazione riscontrata i provvedimenti sono:
 - a) diffida;
 - b) sospensione dell'attività;
 - c) revoca dell'attività.

- 2. La diffida è un invito formale, successivo al sopralluogo di cui al precedente art. 21, nei confronti del titolare o legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme a quanto disposto dal regolamento con disposizione diretta ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 giorni.
- 3. Nel caso di inottemperanza della diffida, la Città Metropolitana adotta i provvedimenti sanzionatori di sospensione e revoca di cui ai successivi artt. 21 e 22, entro 30 giorni e procede all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al successivo art. 23.

Art. 21 - Sospensione

- 1. La sospensione è un provvedimento con il quale Città Metropolitana sospende temporaneamente, per un periodo che va da uno a tre mesi, l'esercizio dell'attività dell'autoscuola. Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente autorizzata, nonché l'esclusione della scuola dalla prenotazione e presentazione di candidati agli esami di idoneità. L'autoscuola stessa non può iscrivere allievi anche nel caso in cui aderisca ad un C.I.A., né per la preparazione didattica, né per l'effettuazione degli esami per la patente di guida. La sospensione è sempre accompagnata da una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita dal successivo articolo 23.
- 2. Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza della Motorizzazione per quanto di competenza.
- 3. Di norma, qualora non sussistano casi in cui si renda indifferibile l'immediatezza del provvedimento, la sospensione decorre dal 30° giorno successivo alla data di trasmissione del provvedimento stesso, al fine di ridurre al minimo il disagio agli allievi iscritti.
- 4. La sospensione è di norma applicata nei casi previsti dall'art. 123 comma 8 del C.d.S., quando:
 - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio della Città Metropolitana;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Città Metropolitana ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
- 5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, previa contestazione dei fatti, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili. Sono considerate irregolarità non sanabili:
 - a) l'allievo alla guida dell'automezzo non ancora in possesso dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida rilasciata dalla Città Metropolitana, o nel caso che la stessa sia scaduta;
 - b) le lezioni di teoria o di guida impartite da personale non abilitato o abilitato per altra mansione;
 - c) le lezioni di teoria o di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Città Metropolitana;
 - d) l'effettuazione di corsi fuori sede o ad allievi non iscritti nei regostri;
 - e) trasferimento della sede senza il preventivo nulla osta della Città Metropolitana.
- 6. Nel caso in cui vengano riscontrate ulteriori fattispecie di irregolarità diverse da quelle previste dal precedente comma, la Città Metropolitana invita formalmente il titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme o ad eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a 15 gg. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui sopra, l'irregolarità contestata diviene insanabile e si procede ad irrogare il provvedimento sanzionatorio.
- 7. Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo ne comporta la revoca.

Art. 22 - Revoca

- 1. La revoca dell'attività è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'autoscuola. La revoca, accompagnata comunque sempre da provvedimento sanzionatorio pecuniario, ai sensi dell'art. 123 comma 9 del C.d.S., avviene quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
 - d) nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 21.

Art. 23 - Sanzioni

- 1. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123 comma 11 del C.d.S. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e la cessazione della relativa attività, ordinata dall'ufficio competente secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S. La sanzione amministrativa pecuniaria comporta conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art.. 348 del Codice Penale.
- 2. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123 c. 12 del C.d.S.
- 3. Oltre a quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 285/92, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione nell'ambito dello svolgimento delle attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento oltre alle specifiche sanzioni normative, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e in caso di inottemperanza alla stessa l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di entità compresa tra € 1.500,00 ed € 5.000,00 in ragione della gravità e della reiterazione della violazione.

Art. 24 - Rinvio Normativo

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione di futura emanazione di specifiche normative e Regolamenti da parte dell'Autorità centrale.
- 3. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 25 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di sua approvazione.
- 2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Firenze e trasmesso alle autoscuole autorizzate.